



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 di registro – seduta del 14/09/2022

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI FINO A NOVE POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MOTOCARROZZETTE.
----------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 10,30 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.7597 del 08.09.2022, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di PROSECUZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE		X	9	PIAZZA NICOLA		X
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA		X	10	DANGELO GIUSEPPE		X
5	PLATANIA GIUSY LINDA		X	11	GIUFFRIDA ANABELLE		X
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO		X
					Numero Pres./Ass.	5	7

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Antonio Tumminello**.

Il Presidente nomina scrutatori: Augello Carolina Maria, Vizzi Antonio e Ballarò Giovanna.

Sono presenti, altresì, il Responsabile dell'Area-Servizi Tributarî, Dott. Antonio Salvatore Piro ed il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco campisi.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta allegata, avente ad oggetto: “*Approvazione Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente) e motocarrozze*”, minuta del relativo parere tecnico favorevole.

- Sentita la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi, il quale illustra l’anzidetta proposta, a firma dello stesso e da parziale lettura, rendendo edotti tutto il consesso. Inoltre, chiede agli astanti qualora avessero dei dubbi e delle osservazioni da porre, mostrando la totale disponibilità ad ogni eventuale chiarimento;
- Considerato che il Presidente del Consiglio Comunale, Ins. Giuseppa Alagna, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dà il seguente risultato: Presenti n.5 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica, voti a favore: unanimità, come accertato dagli scrutatori precedentemente nominati;
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

- Di approvare in tutte le sue parti l’allegata proposta avente ad oggetto: “*Approvazione Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente) e motocarrozze*”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli adempimenti gestionali successivi, necessari e conseguenti, scaturenti dal presente atto deliberativo.
- Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale dell’ente per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge n.69/2009 e ad avvenuta esecutività per ulteriori 15 giorni previsto dall’art.10 preleggi al c.c., per l’applicabilità del regolamento di cui trattasi.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna

ALAGNA GIUSEPPA

2022.09.15 11:06:44

CN=ALAGNA GIUSEPPA

C=IT

2.5.4.4=ALAGNA

2.5.4.42=GIUSEPPA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*F.to Dott. Antonio Vizzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Tumminello

TUMMINELLO ANTONIO

2022.09.15 10:52:02

CN=TUMMINELLO ANTONIO

C=IT

2.5.4.4=TUMMINELLO

2.5.4.42=ANTONIO

RSA/2048 bits

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'entrata in vigore del presente verbale il 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra, e allo scadere della pubblicazione continuare per altri 15 giorni dal _____ al _____.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846928-923.

Cattolica Eraclea, lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);

decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Tumminello

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, lì _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Via Rosario,85 - 92011 Cattolica Eraclea (AG)
C.F.80003990845 - P.IVA 01787060845
TEL 0922 846911 - FAX 0922 840312
protocollo@comunecattolicaeraclea.it

AREA TECNICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Approvazione Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente) e motocarrozette.*

Il Responsabile della P.O. Area Tecnica ed Attività Produttive

Vista la legge 15.01.1992 n. 21 titolata "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Vista la legge regionale n.29 del 06/04/1996;

Vista la Legge 11/02/2019 n.12, che apporta le seguenti modificazioni alla L.21/92 e stabilisce: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e natante.*

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto dirigenziale 19 febbraio 2020, n. 4, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10-bis del di. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con legge n. 12/2019, viene istituito il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, che dovrà essere reso pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020, ma il MIT e Ministero dell'Interno sospendono gli effetti del decreto in quanto *"La piena operatività del registro richiede anche la definizione delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico contenute in un provvedimento congiunto, ancora non adottato, tra MIT e Ministero dell'Interno. Pertanto, contestualmente, si è stabilito che gli effetti del decreto sul registro sono sospesi. Nel frattempo, al riguardo, il MIT convocherà un tavolo, oltre che con il Ministero dell'Interno, anche con gli operatori del settore."*

Vista la presenza nel territorio di parecchie aziende agrituristiche, B&B, e di strutture ricettive anche nei territori limitrofi;

Considerato che sono ampiamente trascorsi i tempi burocratici previsti dalla L.12/2019, e nessuna nuova azione legislativa è intervenuta alla data odierna;

Visto che è necessario adottare risposte attraverso politiche tempestive e coordinate su vasta scala per sostenere l'occupazione e il reddito e per supportare le imprese, sostenere l'economia e la domanda di lavoro.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **Di prendere atto** di quanto riportato in premessa ed approvare l'allegato Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente) e motocarrozette.
2. **Di dare mandato** al responsabile, a cui è stato affidato il procedimento, di provvedere ai successivi adempimenti dettati dall'art.3 c.5 della L.R.n.13/2015.
3. **Di dare atto** che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
4. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000.



Il proponente
Responsabile dell' Area Tecnica ed Attività
produttive
(Ing. Francesco Campisi)

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Francesco Campisi

In ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria
della spesa prevista, giusto impegno n. _____ del _____

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(Autovetture fino a nove posti compreso il conducente e motocarrozette)

N.C.C.

Approvato con delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

- ART.1 Definizione del servizio**
- ART. 2 Disciplina del servizio**
- ART. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche**
- ART. 4 Condizioni di esercizio**
- ART.5 Numero delle Autorizzazioni**
- ART.6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**
- ART.7 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**
- ART.8 Impedimenti Soggettivi**
- ART.9 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- ART.10 Contenuti del bando di concorso**
- ART.11 Commissione di concorso**
- ART.12 Presentazione delle domande**
- ART.13 Bando di concorso**
- ART.14 Contenuti del bando**
- ART.15 Titoli oggetto di valutazione**
- ART.16 Assegnazione al rilascio dell'autorizzazione**
- ART.17 Validità dell'autorizzazione**
- ART. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione**
- ART.19 Fallimento del titolare dell'autorizzazione**
- ART.20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**
- ART.21 Acquisizione della corsa**
- ART.22 Sosta dei veicoli in servizio NCC**
- ART.23 Foglio di servizio dell'attività di NCC**
- ART.24 Comportamento del noleggiatore durante il servizio**
- ART.25 Comportamento degli utenti**
- ART.26 Riconoscibilità delle autovetture**
- ART.27 Collaborazione alla guida**
- ART.28 Sostituzione nella guida di NCC in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente**
- ART.29 Sostituzione dei veicoli**
- ART.30 Locazione Temporanea ed eccezionale di autovetture**
- ART.31 Tariffe**
- ART.32 Reclami**

ART.33 Addetti alla vigilanza

ART. 34 Idoneità dei mezzi al servizio

ART.35 Sanzioni

ART.36 Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

ART.37 Rinuncia dell'autorizzazione

ART.38 Sanzione accessoria della revoca all'autorizzazione

ART.39 Decadenza dell'autorizzazione

ART.40 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

ART.41 Abrogazione di norme precedenti

ART.42 Disposizioni finali

ART. 43 Entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di Noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa ai trasporti pubblici di linea, che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta con i richiedenti;
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica predeterminata che ne avanza richiesta con le modalità di seguito definite;

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di autonoleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore:
 - a) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - b) Decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 e ss.mi.i.;
 - c) legge 15 gennaio 1992 n.21 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - d) D.L.vo del 30 aprile 1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni - codice della strada;
 - e) art. 8 Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - f) Decreto del 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con conducente);
 - g) legge regionale 6 aprile 1996, n.29;
 - h) legge Regionale 9 Agosto 2002 n.13;
 - i) Circolare del Ministero dell'Interno prot. n.300/A/1840/19/149/2019/01
 - j) - Legge 11 febbraio 2019, n.12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 14 dicembre 2018, n.135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione);

- k) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Per poter conseguire l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'art.6 della legge 21/92 come recepito dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
4. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15 Gennaio 1992 n.21, art.7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a o b), comma 2 art.1 della Legge quadro n.21/1992;

Nei casi di cui al comma precedente, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.

In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato;

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Condizioni di esercizio

1. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo (legge 16 Aprile 2003, n.4 art.118)
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio

3. L'autorizzazione rilasciata in un Comune della Regione è valida sull'intero territorio regionale;
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (art.10 comma 4 L. 15 gennaio 1992 n.21).
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
6. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29/96 ai titolari di autorizzazione compete un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo erogato dalla Regione Siciliana; tale contributo sarà adeguato ogni due anni con Decreto dell'Assessorato competente ed erogato secondo le modalità previste nel Decreto Ministeriale 03/08/1950.
7. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti.
8. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
9. Le nuove richieste di autorizzazione nonché le relative sostituzioni degli automezzi dovranno rispettare le direttive CE in materia ambientale.
10. Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dovrà procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura e alla verifica anche dell'aspetto interno della autovettura, nonché all'accertamento della revisione del veicolo.
11. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
12. l'art.11, comma 4- bis della legge n.12/2019 prevede che per le autorizzazioni lasciate in territori della Sicilia e della Sardegna, le partenze e le destinazioni dei servizi prenotati oltre il primo, quando registrati sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, potranno ricadere sull'intero territorio delle rispettive regioni, e dunque , i successivi servizi dovranno iniziare e finire all'interno della regione stessa;
13. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili in attuazione dell'art. 14 della Legge Quadro 15/01/1992 n. 21.

Art. 5

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. A) della L. 15 /01/1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della vigente normativa ed in relazione:
 - a) Al numero degli abitanti (3.402 al 31/12/2021) residenti, a questi va aggiunta la popolazione fluttuante;

- b) al numero dei plessi scolastici;
 - c) alle attività ricettive;
 - d) alla distanza dai centri di cura più vicini;
 - e) alla distanza dallo scalo ferroviario più vicino;
 - f) alla distanza dello scalo aeroportuale più vicino;
 - g) all'incremento turistico;
2. In considerazione di quanto esposto, il numero dei veicoli fino a nove posti a sedere compreso quello del conducente, destinati al servizio di noleggio con conducente, è stabilito in numero di **4 (quattro)** autovetture e numero **2 (due)** motocarrozze;
3. Nel caso di richiesta cumulativa in capo ad uno stesso soggetto ex art. 118 legge regionale 16 aprile 2003 n.4, dopo il rilascio della prima autorizzazione, le rimanenti verranno assegnate ai richiedenti nel caso in cui non vi siano altre richieste di soggetti che non hanno licenze NCC intestate e sempre nel rispetto del numero massimo previsto dal presente regolamento.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea.

Art. 7 -

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere cittadini italiani o equiparati;
 - b) Essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21;
 - c) Essere in possesso della patente di guida B e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - d) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8;
 - e) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
 - f) Avere a disposizione di idonea rimessa all'interno del territorio della Regione (deroga introdotta dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, dimostrata con valido titolo giuridico);

- g) Non avere trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- h) Non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
- i) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati , con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

2 Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del Titolo autorizzatorio.

Art. 8

Impedimenti Soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione :

- a) Essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) Essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli art. 187 e seguenti del c.p.;
- c) Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n.1423 - 31/05/1965, n.575 - 13/09/1972, n.646 -12/10/1982, n.726 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- e) Essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
- f) Essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
- g) Avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri comuni;
- h) Guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- i) Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope , secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- j) Essere incorso nella sospensione della patente di guida;
- k) Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art 7 della legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva.

2. Il verificarsi di uno degli impedimenti di cui al presente articolo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate, mediante bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento;
- 2) Il bando deve essere indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili. Il relativo bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.
- 3) I soggetti interessati possono concorrere per l'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni singolo bando .
- 4) Qualora non pervenga alcuna domanda o le stesse siano inferiori al numero delle autorizzazioni da assegnare, si procederà all'indizione di un nuovo bando.
- 5) La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorrerà qualora si verifichi la disponibilità di autorizzazioni da assegnare.
- 6) Le domande per la partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere indirizzate al Sindaco, in carta resa legale su apposito modello all'uopo predisposto.

Art. 10

Contenuti del bando di concorso

- 1) Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni :
 - a. Il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - c. l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione;
 - d. i documenti da produrre;
 - e. l'indicazione del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - f. le modalità di inoltro della domanda di partecipazione;
 - g. l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
 - h. lo schema di domanda.

Art. 11

Commissione di Concorso

- Per l'espletamento del concorso la Commissione, nominata dal Sindaco è composta come segue:
 - a. Dal Dirigente del Settore Attività Produttive o da altro Dirigente dallo stesso delegato, in qualità di Presidente;
 - b. Dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c. Da un funzionario comunale di adeguata competenza;
 - d. Da un Istruttore Amministrativo con funzioni di Segretario verbalizzante;

La commissione di concorso verifica la regolarità delle domande presentate ed i requisiti per la partecipazione al concorso, valuta i titoli di priorità per l'assegnazione dell'autorizzazione attribuendo ai candidati i relativi punteggi, e redige la graduatoria dei candidati ammessi.

Art. 12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per NCC, vanno redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco;

Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante della società dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- denominazione e/o ragione sociale;
- Sede dell'impresa;
- Partita Iva;
- Il possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 7;
- l'esenzione degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente regolamento;

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni o certificati attestanti:

- a. Iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- b. Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la camera di Commercio per lo svolgimento dell'attività di trasporto Persone;
- c. Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;

- d. La disponibilità di una rimessa nel territorio di Cattolica Eraclea ove le autovetture sostano o sono a disposizione dell'utenza o di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale, nei comuni in cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- e. Il regolare pagamento dei contributi INPS e INAIL, qualora già titolari di attività;
- f. Certificato Medico rilasciato dall'ASP dal quale risulti che il soggetto richiedente non è affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- g. I titoli di studio, professionali ed eventuale servizio prestato.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica Eraclea mediante consegna a mano, PEC o raccomandata A.,R. entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del bando.

Non verranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito.

Art. 13

Bando di concorso

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale on line.

Art. 14

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione della domanda;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

Art. 15

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni del servizio di noleggio messe a concorso saranno valutati i seguenti titoli e attribuito il relativo punteggio come appresso specificato:
2. I titoli valutabili sono: di studio, professionali, di servizio e vari.

- | | |
|--|---|
| 1) licenza media inferiore: | punti 0,50 |
| 2) Diploma | Punti 1 |
| 3) Laurea | |
| • Magistrale/specialistica | punti 4 |
| • Triennale | punti 3 |
| 4) Attestato di frequenza, con esami finali, di corso di lingua straniera con livello minimo A2 o certificazione conoscenza lingua straniera livello minimo A2: | punti 2 |
| 5) altri attestati di frequenza, con esami finali, di lingue diverse tra loro | punti 1 fino a un massimo di punti 3; |
| 6) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con conducente ovvero di dipendente, collaboratore familiare comprovati da certificazione INPS e INAIL, titolare o amministratore in ditte esercenti servizi di trasporto pubblico o in agenzie di viaggi | punti 0,50 a semestre, fino a un massimo di punti 2 ; |
| Anzianità di disoccupazione | punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino a un massimo di punti 6; |

7) Impatto ambientale del veicolo, da valutarsi in base alla classe di inquinamento riconducibile alla normativa europea sulle emissioni inquinanti, ricavabile dalla carta di circolazione, massimo attribuibile secondo i criteri sotto riportati

Max punti 4

- Classe Euro 5.....punti 1
- Classe Euro 5 ibrido..... punti 2
- Classe Euro 6..... punti 3
- Classe Euro 6 ibrido..... punti 4

8) Residenza a Cattolica Eraclea.....

punti **10**

9) Carico familiare massimo punteggio attribuibile come sotto stabilito..... Max punti **4**
coniuge a carico..... . punti **0,5**

figli minori a carico c.d..... punti **0,5** .
disabili facenti parte del nucleo familiare del concorrentepunti**0,5**

10) Attestato di Corso Primo Soccorso BLS (Basic Life Support) punti **5**

2. In caso di parità è preferito il concorrente di età minore. I requisiti per l'ammissione al concorso, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

3. I titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di scadenza del bando.

4. Ai fini della valutazione, i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere riportati in maniera chiara e precisa. Pertanto non saranno prese in considerazione dichiarazioni che non permettano un'accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio.

In caso di Cooperative o Società i punteggi predetti, relativi ai requisiti individuali, verranno assegnati alla persona del legale rappresentante.

Il possesso dei titoli previsti dal presente articolo dovrà essere comprovato con idonea e valida documentazione.

art. 16

Assegnazione al rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposita determinazione;

2. Il rilascio che deve avvenire entro 60 giorni dall'assegnazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. Qualora l'interessato non presenta la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, decade dal diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

4. Il diritto passa conseguentemente in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.

Art. 17

Validità dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata.
2. I titolari, entro il 31 dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare all'Ufficio Comunale competente una dichiarazione di prosecuzione attività contenente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione. Alla verifica sulla permanenza in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione, si provvede d'ufficio ogni 5 anni.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare del servizio da almeno cinque anni.
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti.
3. In caso di mancato accordo tra gli eredi su indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti prescritti entro un periodo non superiore ad anni 1 (uno). Decorso tale termine l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso, oppure assegnata secondo la graduatoria vigente se ancora valida.
4. Il Dirigente del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o " mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di concessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 19

Fallimento del titolare dell'autorizzazione

In caso di fallimento del titolare dell'autorizzazione per il servizio di NCC il Curatore fallimentare, può chiedere la sospensione dell'autorizzazione, in attesa di definire le sorti, oppure chiedere al Comune di affidarne a terzi in possesso dei requisiti di legge;

Sia la sospensione dell'autorizzazione che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento.

L'acquirente l'attività della Curatela Fallimentare ha diritto di chiedere ed ottenere l'intestazione dell'autorizzazione di esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività.

Art. 20

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art.21

Acquisizione della corsa

Il servizio di noleggio con conducente sarà prestato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio regionale;

Art. 22

Sosta dei veicoli in servizio NCC

L'art.11, comma 4-ter (introdotto dalla legge n.12/2019), ha previsto che nel servizio di noleggio con conducente, vi sia possibilità di sostare sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Il vettore, tra un servizio e l'altro, può sostare sul suolo pubblico invece che in rimessa se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione, che dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza dalla rimessa.

Art. 23

Foglio di servizio nell'attività di NCC

Con la legge n.12/2019 nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e dati del fruitore del servizio. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, il foglio elettronico deve essere sostituito da una versione cartacea dello stesso, numerato progressivamente nelle singole pagine da compilare, con i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Ciascun servizio deve essere annotato su una singola pagina numerata e di conseguenza non potranno essere riportati più servizi in un'unica pagina. Il mancato rispetto di tale previsione, tuttavia, se sono adempiute tutte le altre formalità obbligatorie, non potrà essere oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 85, Codice della Strada.

Art.24

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo, copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi che riguardano i servizi integrativi al servizio di linea;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art 25

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- e) compiere atti contrari alla decenza;
- f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- g) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- h) mangiare e bere durante il trasporto.

Art.26

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture e gli altri veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo (art.12 L.21/92), nonchè dall'art.85 del Decreto legislativo n.285/92 (n.c.d.s.) e dall'art. 244 del D.P.R. n.495/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della strada).

Art. 27

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 7 ed in possesso dei requisiti, titoli abilitazione previsti nel presente regolamento.

In tal caso occorre tenere a bordo dell'autovettura documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione.

Art. 28

Sostituzione nella guida di NCC in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente

I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

In tal caso occorre tenere a bordo dell'autovettura documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione

Art. 29

Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di N.C.C. è autorizzato dal Comune, mediante nulla -osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività;

2. Il titolare di licenza o dell'autorizzazione, previo nulla osta dell'Ufficio competente del Comune, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

L'autorizzazione necessaria per espletare tale servizio deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto, che di quello momentaneamente in possesso ed utilizzato, e dovrà essere custodita a bordo di quest'ultimo.

Art. 30

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di N.C.C. che abbiano subito guasti, incidenti o furti che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'Ufficio competente può autorizzare, mediante nulla-osta, l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti

autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

2. Il nulla-osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 31

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali regionali relative a una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del noleggio.

2. Dette tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.

3. I conducenti possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Art. 32

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio di "N.C.C." dovranno essere inoltrati all'ufficio competente tramite il protocollo generale ubicato nel palazzo Municipale Via Rosario o all'indirizzo Pec:protocollo@comunecattolicaeraclea.it. L'Ufficio competente, esperiti gli accertamenti del caso, avvalendosi del supporto del Corpo di Polizia Municipale, adotterà i dovuti provvedimenti.

All'interno di ogni vettura dovrà essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui fare pervenire eventuali reclami.

Art. 33

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art.34

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 16, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. La predetta vidimazione è subordinata al mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo all'assegnazione dell'autorizzazione, i cui titolari dovranno autocertificarli ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.45/2000;
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 35

Sanzioni

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi.
2. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25.00 Euro ad un massimo di 500.00 Euro. ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e ss.mm.ii., in relazione con l'art. 107 del vigente T.U.E.E. LL., nonchè quella accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un minimo di giorni 15 ad un massimo di giorni 60, ed in particolare per:
 - a) Violazione dell'art. 6 comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - b) mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami di cui all'art. 27 commi 1 e 2.

Art. 36

Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

- 1.L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente del settore del servizio competente per un periodo non superiore a sei mesi e non inferiore ad otto giorni lavorativi nei seguenti casi:
 - a) Fino a un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del codice della strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza la preventiva comunicazione prevista dall'art. 29 del presente regolamento e nel caso in cui non abbia provveduto alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;

- b) Fino a un massimo di 3 mesi, quando il veicolo sia risultato privo in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del responsabile del servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate,
- c) Fino a un massimo di 10 giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla P.M., fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) Fino a un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- e) Fino a un massimo di sei mesi nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, senza che sia stato regolarmente sostituito,
- f) Fino a un massimo di dodici mesi, in caso, di sospensione della patente di guida del titolare o del personale incaricato per violazioni al c.d.s.;
- g) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art.4 comma 3 e dall'art. 20;
- h) Violazione accertata, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;

Il Dirigente del Settore del servizio competente, di concerto con la P.M., dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Rinuncia dell'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art.38

Sanzione accessoria della revoca all'autorizzazione

1. E' disposta la revoca dell'autorizzazione del servizio nei seguenti casi:

- a) Quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui all'art. 8;
- c) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art.18;

- d) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 36;
- e) Per un mese anche non consecutivo di ingiustificata sospensione dal servizio;

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Art. 39

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
2. Mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 18 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
3. Interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, anche non continuativi, nell'arco di un anno, accertato tramite gli organi preposti al controllo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
4. Trasferimento, di fatto, della rimessa fuori dal territorio Regionale;
5. Irreperibilità del titolare dell'autorizzazione.
6. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'Autorizzazione deve essere restituita al Servizio Comunale competente in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca;

Nei casi di cui al precedente comma, con esclusione di quello relativo alla sospensione dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale competente ne darà comunicazione all'Ufficio Provinciale del D.T.T. per i provvedimenti di competenza;

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 41

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l' entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate da questo Comune.

Art.42

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 43

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva esecutività e pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune.